

Reg. Sent. 1778/2024

Depositata il 02.12.2024

n. 1477/2024 R.G. Tribunale

n. 77/2023 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO MONOCRATICO ORDINARIO -

SENTENZA

(art. 544 bis e segg. C.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott. Antonio Schiraldi - all'udienza predibattimentale del giorno 2 dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1) A. E., nato a (...) il (...), residente in (...), Via (...), con domicilio eletto ai sensi dell'art. 161 c.p.p. presso lo studio del proprio difensore di fiducia Avv. P. G. del foro di Pescara

Libero - assente

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. P. G., del foro di Pescara

2) C. V. N. N., nata in (...) il (...), residente in (...), Via (...), con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Avv. V. V. del foro di Roma

Libera - assente

Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. V. V., del foro di Roma

3) A. S., nata a (...) il (...), residente in (...), Via (...), con domicilio eletto ai sensi dell'art. 161 c.p.p. presso lo studio del proprio difensore di fiducia Avv. R. D. L. del foro di Chieti

Libera - assente

Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. R. D. L., del foro di Chieti

IMPUTATI

del delitto p. e p. dagli artt. 81, 99, 110 e 640 c.p. perché, agendo anche in concorso tra di loro, con altre persone non ancora compiutamente identificate, con più azioni esecutive, di un medesimo disegno criminoso, spacciandosi per dipendenti di Poste Italiane mediante artifici e raggiri, consistenti nel rappresentare falsamente a G. A.M., di poter ricevere un Bonus COVID, per prestazioni sanitarie di € 3000,00 e di portelo incassare recandosi ad uno sportello ATM, inducendo G. A.M. a recarsi presso lo sportello ATM ed ivi, dietro suggerimenti telefonici, facendole eseguire delle operazioni asseritamente volte all'incasso delle somme, ma fatte eseguire con modalità artificiose tali da consentire ben nove operazioni per un totale di € 2.270,00 di queste due operazioni venivano effettuate con la carta di credito di S. G., madre della denunciata, inducendo così in errore la predetta G. A. M. sulle operazioni effettivamente eseguite rivelatesi di ricariche/accrediti su altri conti e non di incasso sul proprio, in quanto le operazioni effettuate ricaricavano tre carte postepay, di cui solo due venivano individuate: Nr (...) intestata a C. V. N. N. e l'altra nr. (...) intestata ad A. S., si procuravano l'ingiusto profitto consistente nell'utilizzo delle citate somme di denaro oggetto delle ricariche con pari danno patrimoniale per le PP.OO. che subivano un corrispondente depauperamento patrimoniale sui propri conti. Con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale per A. E.

Penne, Spoltore Terni-08.08.2022

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa R. Romilio;
- Avv. P. G., per l'imputato A. E.;
- Avv. P. G., in sostituzione per delega orale dell'Avv. V. V.,
per l'imputata C. V. N. N.;
- Avv. R. D. L., per l'imputata A. S..

Le parti hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 14 marzo 2024, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara ha citato a giudizio A. E., C. V. N. N. e A. S., per rispondere del reato riportato in epigrafe.

All'odierna udienza predibattimentale del 2 dicembre 2024, il Tribunale, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha invitato le parti a interloquire sulla competenza territoriale del Tribunale di Pescara; quindi, sulle conclusioni delle parti, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale ha dato lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare questo Tribunale ritiene doveroso dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Savona e conseguentemente disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Savona.

Va richiamata sul punto la giurisprudenza di legittimità, intervenuta a più riprese, secondo cui la tematica dell'individuazione del momento di consumazione del reato di cosiddetta truffa contrattuale non può essere risolta in via preventiva ed astratta, essendo invece indispensabile muovere proprio dalla peculiarità della singola fattispecie, così da individuare quale sia stato l'effettivo pregiudizio/danno, quale il concreto vantaggio/profitto e quale il momento del loro prodursi e, pertanto, della consumazione del delitto (Sezione 2, n. 23080 del 9/5/2018; Sezione 2, n. 11102 del 14/2/2017; Sezione 2, n. 31497 del 26/7/2012).

In conseguenza, è stato affermato che nell'ipotesi di truffa contrattuale, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (come Postepay), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Sez. II, n. 23781 del 17/07/2020; Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019; Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017).

Nel caso in valutazione, come emerge dalla documentazione in atti, la vittima del reato è stata indotta con artifici e raggiri a versare somme di denaro (anziché percepirne l'importo a titolo di bonus promesso) tramite ricarica sulle carte Postepay intestate agli imputati effettuata dal Comune di Loano, rientrante nel circondario del Tribunale di Savona.

Per l'effetto di quanto detto, appare doveroso dichiarare l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Savona e conseguentemente disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Savona.

Il rilievo dell'incompetenza territoriale assorbe in sé, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, la questione sulla genericità del capo d'imputazione sollevata nell'interesse dell'imputato A. E., di cui comunque si ravvisa l'infondatezza stante la precisione con cui appare formulato il capo di imputazione. La presente sentenza viene redatta con motivazione contestuale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 554 bis, 21 e 23 c.p.p., dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale monocratico di Pescara in favore del Tribunale di Savona.

Ordina la trasmissione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Savona per l'esercizio dell'azione penale.

Manda la propria Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Sentenza redatta con motivazione contestuale.

Pescara, 02.12.2024

Il Giudice